

**La nuova Direttiva rimpatri:
un anello complementare al
processo di esautorazione del
diritto di asilo nell'UE**

Avv. Anna Brambilla

Revisione politica europea sui rimpatri: tappe principali

- ★ Settembre 2018 la Commissione presenta una proposta di revisione della direttiva rimpatri (115/2008/CE) con l'obiettivo di:
 - Introdurre procedure accelerate di frontiera per i rimpatri
 - Obbligare gli Stati membri a stabilire procedure comuni di impugnazione delle decisioni di rimpatrio e norme comuni riguardo all'effetto sospensivo delle stesse
 - Obbligare gli Stati membri a stabilire /rafforzare programmi di rimpatrio volontario
 - Obbligare gli Stati membri a cooperare nelle procedure di rimpatrio
 - Prevedere un nuovo periodo massimo di detenzione e nuovi criteri per il rischio di fuga
- ★ La procedura legislativa ordinaria ha inizio ma nonostante il passaggio alla commissione LIBE si blocca per elezioni Parlamento Europeo

- ★ A giugno 2019 entrano in vigore i regolamenti sull'interoperabilità intesi a migliorare i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione (Regolamento 2019/817 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e il regolamento 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione)
- ★ A dicembre 2019 entra in vigore Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
- ★ All'inizio del 2020 i lavori sulla proposta di revisione della Direttiva rimpatri riprendono

- ★ A febbraio 2020 viene presentata da Tineke Strik (Rapporteur - Commissione LIBE) un testo con proposte di modifica
- ★ A novembre 2020 viene presentato il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e le proposte ad esso connesse che non includono un testo specifico sui rimpatri ma che mirano tutte a velocizzare ed incrementare i rimpatri attraverso:
 - **Procedure accelerate di rimpatrio da svolgersi alla frontiera**
 - Creazione centrale unica di coordinamento dei rimpatri per favorire il coordinamento delle operazioni
 - **Rafforzamento del collegamento tra procedure di asilo e procedure di rimpatrio**
 - Introduzione di un meccanismo di solidarietà tra Stati membri consistente in una "sponsorizzazione dei rimpatri"
- ★ Di fatto ogni proposta presentata dalla Commissione insieme al Patto contiene delle previsioni relative ai rimpatri con una conseguente frammentazione del quadro normativo che rende molto complessa la lettura delle disposizioni in materia di rimpatrio

★ A dicembre 2020 il Parlamento Europeo presenta una risoluzione sull'implementazione della Direttiva 115/2008/CE:

- “considerando che la Commissione ha valutato l'attuazione della direttiva rimpatri soltanto una volta (nel 2014), nonostante l'obbligo giuridico stabilito dall'articolo 19 di tale direttiva di riferire in merito alla sua applicazione ogni tre anni, a partire dal 2013; che nel 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione contenente un piano di azione per i rimpatri; che nel 2017 ha emesso una raccomandazione per rendere i rimpatri più efficaci in sede di attuazione della direttiva rimpatri e pubblicato un manuale per i rimpatri; che nel settembre 2018, senza effettuare alcuna valutazione d'impatto, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva per realizzare una politica in materia di rimpatrio più efficace e coerente; che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha incaricato l'EPRS di fornire una valutazione d'impatto sostitutiva sulla rifusione proposta; che tale valutazione evidenzia la mancaza di prove a sostegno dell'assunto che la proposta di rifusione determinerebbe rimpatri più efficaci”

Analisi disposizioni principali - Rischio di fuga

- (articolo 6 - nuova introduzione): viene previsto un nuovo elenco non esaustivo di 16 criteri per determinare l'esistenza di un rischio di fuga. L'esistenza del rischio di fuga costituisce motivo di detenzione e motivo per rifiutare la partenza volontaria. Tra i rischi di fuga anche:
 - (a) mancanza di documenti che comprovino l'identità;
 - (b) mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;
 - (c) mancanza di risorse finanziarie;
 - (d) lo spostamento non autorizzato in un altro Paese.
 - (j) inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio
 - (n) opposizione violenta o fraudolenta all'operazione di rimpatrio;
 - (p) inosservanza di un divieto d'ingresso in vigore

Nel Progetto di relazione sulla proposta (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatrice: Tineke Strik) si propone la soppressione dell'articolo 6 evidenziando che

- Il lungo elenco di criteri proposti dalla Commissione per valutare il rischio di fuga, e la sua ampia formulazione, può riguardare quasi tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente. La valutazione del rischio di fuga come proposto dalla Commissione può quindi comportare un ricorso esteso ed automatico al trattenimento o privare un gran numero di cittadini di paesi terzi di un periodo per la partenza volontaria, compromettendo in tal modo i principi fondamentali di proporzionalità e necessità. Allo stesso tempo, il carattere non esaustivo dell'elenco consente agli Stati membri di adottare criteri obiettivi supplementari e, quindi, di ampliare ulteriormente la nozione di rischio di fuga, in contrasto con l'obiettivo di definire e armonizzare la definizione di rischio di fuga. Il relatore ritiene che si dovrebbe sempre effettuare una valutazione individuale della presenza di un rischio di fuga.

Analisi disposizioni principali - Obbligo di cooperare

- (articolo 7 nuova introduzione): obbligo esplicito per i cittadini di paesi terzi di cooperare con le autorità nazionali in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio.
- L'obbligo include (in particolare quindi possibile elenco non esaustivo) Tale obbligo include in particolare quanto segue:
 - (a) il dovere di fornire tutti gli elementi necessari a stabilire o verificare l'identità;
 - (b) il dovere di fornire informazioni sui paesi terzi attraversati;
 - (c) il dovere di rimanere presenti e a disposizione nell'intero corso delle procedure;
 - (d) il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido
- Il paragrafo 3 di questo articolo riguarda in particolare: "gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi in merito alle conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo". Ciò offre agli Stati membri l'opportunità di prevedere sanzioni penali o amministrative per inosservanza e rischi di criminalizzare e reprimere i migranti nel processo di rimpatrio.

Analisi disposizioni principali - Decisione di rimpatrio

- (articolo 8): nella nuova proposta una decisione di rimpatrio deve essere immediatamente emessa dopo che è stata presa una decisione di rigetto o di revoca del permesso di soggiorno. In particolare: “Gli Stati membri emettono la decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo immediatamente dopo l'adozione della decisione di porre fine a un suo soggiorno regolare, ivi compresa una decisione di non concedergli lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento...”. La decisione di rimpatrio è dunque prevista come contestuale a quella della fine del soggiorno anche per richiesta asilo

Analisi disposizioni principali - Decisione di rimpatrio

- Progetto di relazione sulla proposta: propone la soppressione dell'intero paragrafo e sottolinea che occorre mantenere una chiara distinzione tra il regime giuridico che disciplina lo status dei richiedenti asilo e il regime giuridico che disciplina la situazione delle persone soggette a una decisione di rimpatrio. Imponendo agli Stati membri l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio immediatamente dopo l'adozione di una decisione negativa su una domanda di protezione internazionale, si creerà un'inutile ambiguità giuridica per quanto riguarda lo status giuridico del richiedente asilo in attesa di ricorso o durante il periodo di presentazione di un ricorso. (...) l'emissione di una decisione di rimpatrio conferma lo status irregolare dell'interessato e crea quindi confusione circa il diritto della persona di rimanere sul territorio sia per la persona interessata che per le autorità nazionali e locali che possono entrare in contatto con il cittadino di paese terzo senza essere a conoscenza del diritto in materia di asilo e migrazione.
- Statewatch osserva che "Se combinato con il testo del regolamento Frontex del 2019, che consente all'agenzia di cooperare con Stati terzi per acquisire documenti di viaggio, senza rivelare se è stata presentata una domanda di protezione internazionale, la vicinanza temporale di queste procedure (asilo e rimpatri) può comportare che anche quando un individuo fa ricorso contro una decisione negativa, il suo paese di origine potrebbe ricevere i suoi dati personali da uno Stato membro dell'UE, attraverso Frontex.

Analisi disposizioni principali - Partenza volontaria

- (articolo 9): La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo della durata massima di trenta giorni. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato.
- La durata del periodo per la partenza volontaria è determinata alla luce delle circostanze specifiche del caso individuale, tenendo conto in particolare della prospettiva del rimpatrio.
- Gli Stati membri non concedono il termine per la partenza volontaria: quando vi è il rischio di fuga, nei casi in cui una precedente domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto fraudolenta o manifestamente infondata oppure quando la persona rappresenta un rischio per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

Analisi disposizioni principali - Partenza volontaria

- Progetto di relazione sulla proposta: ritiene che l'obbligo di non concedere un periodo di partenza volontaria sulla base di un concetto, definito in termini generali, di rischio di fuga, o nel caso in cui una domanda di soggiorno regolare sia stata respinta in quanto manifestamente infondata, sia sproporzionato e controproducente. Le persone interessate verrebbero così private della possibilità di ottemperare autonomamente a una decisione di rimpatrio, prima che tale decisione sia eseguita attraverso misure coercitive, con tutti i costi, sia umani che finanziari, che ciò comporta.
- Statewatch osserva che la parola "volontario" implica l'adempimento del desiderio di un individuo di tornare nel suo paese d'origine. Tuttavia, la direttiva usa l'espressione "ritorno volontario" per riferirsi al rispetto della procedura di ritorno che essa prescrive, che è spesso l'ultima risorsa per evitare la detenzione. L'articolo 9 della proposta della Commissione limita gli Stati a un massimo di 30 giorni per consentire la partenza volontaria, mentre viene eliminato il requisito dell'attuale direttiva di un minimo di almeno sette giorni, permettendo così agli Stati membri di determinare qualsiasi durata minima. Questo potrebbe portare ad un limite di un solo giorno, o comunque troppo poco tempo per organizzare in modo fattibile la partenza volontaria.

Analisi disposizioni principali - Divieti di ingresso in uscita

- Articolo 13: quando viene rilevato un soggiorno irregolare di una persona in uscita dal territorio dello Stato, gli Stati membri possono ora imporre un divieto di ingresso come sanzione, indipendentemente dal fatto che la persona parte volontariamente da sola. In particolare: “Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità, gli Stati membri possono imporre un divieto d'ingresso che non corredi una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399”

Analisi disposizioni principali - Divieti di ingresso in uscita

- Progetto di relazione sulla proposta “La proposta della Commissione modifica la natura dei divieti di ingresso creando una base giuridica per l'imposizione di divieti d'ingresso senza decisione di rimpatrio ai cittadini di paesi terzi individuati durante i controlli alle frontiere in uscita. La relatrice ritiene che l'imposizione di divieti d'ingresso ai cittadini di paesi terzi che lasciano il territorio sia controproducente e incompatibile con l'obiettivo della proposta di incrementare l'efficacia dei rimpatri, mentre l'effetto dissuasivo di tali misure in relazione ai futuri ingressi irregolari dei cittadini di paesi terzi non è stato sufficientemente dimostrato dalla Commissione. L'imposizione di un divieto d'ingresso in uscita ai cittadini di paesi terzi che soggiornavano irregolarmente sul territorio scoraggerà questi ultimi a lasciare volontariamente il paese, anziché incoraggiarli a farlo. Risulta inoltre difficile verificare nella pratica come la proporzionalità e le circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato saranno valutate nel contesto di una procedura di uscita presso un valico di frontiera. La relatrice ritiene probabile che ciò possa comportare, nella pratica, l'emissione quasi automatica di divieti d'ingresso senza un'adeguata valutazione individuale delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato”

Analisi disposizioni principali - Gestione dei rimpatri

- Articolo 14: Obbligo di disporre di sistemi nazionali di gestione dei rimpatri che forniscano informazioni tempestive sull'identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi a un sistema centrale istituito da Frontex.
- Ogni Stato membro istituisce, mette in opera, mantiene e sviluppa un sistema nazionale di gestione dei rimpatri, che tratta tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la gestione dei casi individuali e di tutte le procedure connesse al rimpatrio.
- Il sistema nazionale è concepito in modo tale da garantire la compatibilità tecnica con il sistema centrale istituito in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2019/1896 [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea], così da poter comunicare con esso.

Analisi disposizioni principali - Mezzi di ricorso

- Articolo 16: Al cittadino di paese terzo è concesso il diritto di ricorso avverso la decisione di rimpatrio, limitato a un solo grado di giudizio (no autorità amministrative), qualora tale decisione sia basata su una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] che abbia fatto oggetto di un riesame giudiziario effettivo in conformità dell'articolo 53 di tale regolamento. In questi casi il termine previsto per la proposizione del ricorso è di soli 5 giorni.
- L'esecuzione della decisione di rimpatrio è automaticamente sospesa durante il periodo concesso per il ricorso in primo grado e, se il ricorso è stato presentato entro il periodo stabilito, durante il suo esame, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, e in ogni altro caso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se, su richiesta del ricorrente o d'ufficio, un organo giurisdizionale decide altrimenti in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale. La norma prevede delle eccezioni alla possibilità di concedere la sospensione temporanea.
- La norma prevede termini molto brevi per decidere sulla richiesta di sospensione (48 ore) con possibilità di proroga “in casi individuali che implicino questioni complesse di fatto o di diritto”.
- Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo a norma del presente articolo.
- Gli Stati membri concedono un periodo non superiore a cinque giorni per presentare ricorso avverso la decisione di rimpatrio se tale decisione è conseguenza della decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure].

Analisi disposizioni principali - Mezzi di ricorso

Progetto di relazione sulla proposta:

- sostiene pienamente la proposta di eliminare le autorità amministrative come organi di ricorso competenti, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La relatrice sottolinea tuttavia che la proposta di imporre un unico livello di competenza giurisdizionale a tutti gli Stati membri non solo trascende la giurisprudenza della CGUE (causa 180/17, X e Y), ma impedirebbe anche ad alcuni Stati membri di applicare livelli di protezione più elevati in virtù delle loro costituzioni. Interferire nell'organizzazione dei ricorsi successivi è incompatibile con il principio dell'autonomia procedurale.
- Propone di prevedere quanto segue "Tutti gli effetti di una decisione di rimpatrio sono sospesi per la durata del periodo previsto per presentare ricorso contro il respingimento di una domanda di protezione internazionale e, qualora tale ricorso sia presentato, fino all'esaurimento della procedura di ricorso" al fine di garantire il principio dell'uguaglianza delle armi e il diritto a mezzi di ricorso effettivo, come sancito dalla GCUE nella sentenza relativa alla causa Gnandi contro Belgio, CGUE, causa C-181/16.
- Sottolinea che un ricorso contro una decisione di rimpatrio dovrebbe sempre avere effetto sospensivo o altrimenti il richiedente non disporrebbe di un ricorso effettivo. È inoltre troppo oneroso per i sistemi giudiziari richiedere una procedura supplementare per trattare la questione dell'effetto sospensivo, in quanto è richiesto in tutti i casi che il rischio di respingimento sia valutato, anche nel quadro di un ricorso.
- Propone che il termine massimo di cinque giorni per presentare ricorso qualora la decisione di rimpatrio sia la conseguenza di una decisione di rigetto di una domanda di asilo sia eliminato. La brevità del termine compromette l'efficacia del ricorso nella pratica. Nella sentenza Diouf la CGUE ha stabilito che il termine concesso per la presentazione del ricorso deve essere sufficiente, in termini pratici, per consentire al richiedente di preparare e mettere in atto un'azione efficace. Essa ha ritenuto che qualsiasi periodo superiore ai quindici giorni sia generalmente sufficiente al riguardo, pur lasciando la valutazione finale dell'efficienza del termine al giudice nazionale.

Analisi disposizioni principali - Detenzione

- (Articolo 18) prevede come motivo di detenzione il rischio di fuga come determinato in conformità con art. 6 della proposta
- Prevede altresì nuovo motivo di detenzione la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.
- Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo massimo di trattenimento di durata compresa fra tre e sei mesi.
- Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale

Analisi disposizioni principali - Detenzione

Progetto di relazione sulla proposta:

- Propone eliminazione sia del motivo di detenzione connesso al rischio di fuga sia di quello connesso al pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale
- Propone di ridurre i termini di trattenimento (non superiore a tre mesi + sei mesi)

Analisi disposizioni principali - Procedura di frontiera

- Articolo 22: alla direttiva è aggiunto un intero capitolo "Procedura di frontiera".
- L'art. 22 della proposta di direttiva rimpatri (rifusione) prevede sostanzialmente che i cittadini stranieri che accederanno alle procedure di asilo alla frontiera riceveranno una decisione in forma semplificata, non potranno beneficiare del termine per il rimpatrio volontario ad eccezione dei casi in cui siano in possesso di un documento di viaggio valido e cooperino con le autorità nazionali, il limite di tempo per presentare un ricorso è abbreviato a 48 ore. Si propone che un cittadino di un paese terzo già trattenuto durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale nell'ambito della procedura di frontiera possa essere trattenuto per un periodo massimo di 4 mesi. Se la decisione di rimpatrio non viene eseguita durante tale periodo, il cittadino di un paese terzo può essere ulteriormente trattenuto.
- Questa disposizione è di fatto stata sostituita dall'art. 41bis e deve essere letta tenuto conto di quanto previsto dall'art. 53 della proposta di sulle procedure di asilo presentata assieme al nuovo patto
- In base all'art. 41 bis "Ai sensi dell'articolo 41 bis, paragrafi 1 e 2, la procedura di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio si applica ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi le cui domande sono state respinte nella procedura di frontiera per l'asilo. Le persone soggette a questa procedura non sono autorizzate a entrare nel territorio dello Stato membro e devono essere trattenute alle frontiere esterne, o in prossimità di esse, o in zone di transito; tuttavia, se gli Stati membri non sono in grado di trattenerle in questi luoghi, possono utilizzare altri luoghi all'interno del loro territorio. La procedura di rimpatrio alla frontiera non può superare le 12 settimane, a partire da quando la persona interessata non ha più diritto di rimanere e non è più autorizzata a rimanere

Analisi disposizioni principali - Procedura di frontiera

- Art. 41 bis proposta di sulle procedure di asilo - Procedura di rimpatrio alla frontiera
- Se la domanda di asilo è stata respinta con procedura di frontiera, il richiedente continua a non essere ammesso nel territorio e si applica la procedura di rimpatrio in frontiera
- Durata 12 settimane che parte da quando il richiedente non ha più diritto a rimanere sul territorio (cioè da quanto il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensiva connessa al ricorso avverso diniego della domanda e contestualmente avverso decisione di rimpatrio)
- Attenzione Il termine di 12 mesi previsto per la procedura di rimpatrio alla frontiera può essere di fatto successivo ad un periodo precedente, sempre della durata massima di 12 settimane, per l'esame della domanda di asilo in cui la persona permane "al di fuori" del territorio nazionale (dentro l'hotspot). Di questo periodo di trattenimento per lo svolgimento della procedura di rimpatrio alla frontiera si deve tenere conto per periodo complessivo di trattenimento ai fini del rimpatrio
- Durante il richiedente «è tenuto» alla frontiera esterna o in prossimità o in zona di transito o trasferito in altro luogo e non è autorizzato ad entrare nel territorio nazionale
- Al richiedente può essere concesso un termine per la partenza volontaria non superiore a 15 giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in qualsiasi momento
- Può essere mantenuto o disposto il trattenimento se sussistono le condizioni previste per il trattenimento della persona irregolare, senza superare i termini massimi di trattenimento. Il trattenimento può essere disposto anche dopo le 12 settimane di procedura di rimpatrio alla frontiera se non si è giunti al rimpatrio ma a quel punto trasferendo la persona in un CPR

Analisi disposizioni principali - Procedura di frontiera

Quindi ci si può immaginare questa scansione temporale

- Arrivo a Lampedusa il 1 gennaio
- Svolgimento operazioni di identificazione (foglio notizie) fino a 8 gennaio (sempre a Lampedusa)
- 8 gennaio formalizzazione della domanda di asilo (sempre a Lampedusa)
- 3 marzo notifica rigetto della domanda di protezione internazionale con contestuale decisione di rimpatrio (sempre rimanendo a Lampedusa)
- Presentazione del ricorso avverso le due decisioni e dell'istanza di sospensiva (entro 5 giorni) permanenza sempre a Lampedusa senza autorizzazione all'ingresso sul territorio
- Rigetto dell'istanza di sospensiva
- A partire dal rigetto 12 settimane per procedura di rimpatrio alla frontiera
- Se dopo 12 settimane non è avvenuto rimpatrio trasferimento in CPR nel territorio nazionale

Analisi disposizioni principali - Procedura di frontiera

Progetto di relazione sulla proposta viene proposta soppressione dell'articolo

Poiché non è chiaro quale sarà l'esito, in termini di garanzie procedurali, dei negoziati relativi al nuovo patto e al regolamento sulla procedura di asilo, è impossibile valutare appieno le implicazioni per i diritti fondamentali della procedura proposta per il rimpatrio alla frontiera per questa specifica categoria di cittadini di paesi terzi. La fusione dei due sistemi comporta periodi di detenzione eccessivi e una significativa riduzione delle garanzie procedurali, compromettendo così l'efficacia dell'accesso a mezzi di ricorso effettivi. (...) In tali luoghi l'accesso all'assistenza legale e all'interpretazione, due elementi fondamentali di un ricorso effettivo, è spesso compromesso, pur essendo indispensabile in ragione della complessità dei procedimenti giudiziari. Le ricadute negative sulla tutela giurisdizionale dei cittadini di paesi terzi sono ulteriormente acuite dalla proposta di emettere decisioni di rimpatrio mediante un modulo standard. Inoltre, le condizioni supplementari richieste per l'effetto sospensivo automatico non sono compatibili con l'articolo 47 della Carta dell'UE e con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo e della CGUE. (...) Viceversa, la ricerca sulle pratiche di detenzione suggerisce che le probabilità di un effettivo rimpatrio diminuiscano significativamente dopo 30 o 60 giorni di detenzione, a causa, tra l'altro, della mancanza di cooperazione delle autorità del paese di rimpatrio.

Commento finale

(...) There are two main changes introduced by the Pact to the 2018 model of return border procedure.

First, the Pact significantly changes the personal scope of application of return border procedures. On the one hand, it limits the application by **excluding children and vulnerable groups**, with the exception of national security cases, and third-country nationals that have no prospect to be removed for various legal or technical reasons (see Art. 41a(5) of the Asylum Procedure Regulation proposal). On the other hand, the Pact extends the scope of application of return border procedures to the following categories of third-country nationals: apprehended at the external border and disembarked after the search and rescue operations; relocated from another Member State. Under Chapter V of the 2018 Recast of the Return Directive proposal, the return border procedure was to be applied only to the asylum seekers rejected within border procedure. Following these changes, the return border procedures risks becoming the new norm replacing regular return procedures.

Second, the Pact's amended return border procedure comes with guarantees for a fairer procedure compared to the European Commission's 2018 proposal to recast the Return Directive. (...) The Pact extends the timeframe for appeal before a court from 48 hours, as proposed by the 2018 Recast the Return Directive proposal, to one week (see Art 53(7)(a) Asylum Procedure Regulation). Judicial scrutiny over returns is extended to both facts and law ensuring thus more effective legal remedies. (The new design of the EU's return system under the Pact on Asylum and Migration - Madalina Moraru - Eumigrationlawblog)



Grazie per l'attenzione